

DL 14/2017 sulla sicurezza delle città: ok della Camera dei Deputati

20 Marzo 2017

L'Aula della Camera ha licenziato, in prima lettura, il decreto legge recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" (**DDL 4310/C**, Relatori On. Emanuele Fiano, On Alessia Morani entrambi del gruppo PD) con modifiche al testo iniziale.

Il provvedimento disciplina, in particolare, le **modalità e gli strumenti di coordinamento tra le funzioni dello Stato, delle Regioni, delle province autonome e degli enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata**. Al riguardo, nel testo vengono date, tra l'altro le definizioni di "**sicurezza urbana**", **quale bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città**, da perseguire anche attraverso **interventi di riqualificazione anche urbanistica sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti più degradati**, e di "**sicurezza integrata**" quale insieme degli interventi assicurati da Stato, Regioni, province autonome ed enti locali, nonché soggetti istituzionali al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali.

Tra le modifiche approvate si segnala in particolare:

- viene specificato che **concorrono alla promozione della sicurezza integrata**, anche gli **interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie** delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia finanziati con il Fondo di cui all'art. 1, comma 140, della L 232/2016;
- **viene introdotta la precisazione che per sicurezza urbana**, si intende il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, **da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione "anche urbanistica"**;
- viene modificata la disposizione relativa ai patti per l'attuazione della sicurezza urbana al fine di includere tra gli obiettivi da essi perseguiti, **non solo la prevenzione ma anche il contrasto a fenomeni di criminalità diffusa** precisando che a tal fine **possono essere coinvolte mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e salvaguardia dell'arredo urbano**, delle aree verdi e dei parchi cittadini, nonché attraverso **l'istallazione di sistemi di video sorveglianza**. Viene, inoltre, stabilito che i patti previsti dalla norma sono sottoscritti tra il prefetto e il sindaco, **prevedendo anche la consultazione con le associazioni di categoria interessate comparativamente più rappresentative**. **È stato poi precisato che ai fini dell'installazione di tali sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019**. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
- **viene previsto, sempre in tema di sistemi di videosorveglianza tecnologicamente avanzati, che** gli accordi di promozione della sicurezza integrata e i patti per la sicurezza urbana previsti dal testo, **possono riguardare progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale** ovvero da amministratori di condomini, da imprese, anche individuali, dotate di almeno

dieci impianti, da associazioni di categoria o comitati all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti. Viene, inoltre, stabilito che **a decorrere dal 2018 i Comuni possono deliberare detrazioni IMU e TASI in favore di soggetti che assumono a proprio carico quote di oneri di investimento manutenzione e di gestione dei suddetti sistemi;**

- riguardo all'adozione da parte del Sindaco delle ordinanze di cui all'art. 50 del Dlgs 267/2000, viene specificato che esse possono essere emanate per interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado **non solo del territorio, ma anche dell'ambiente e del patrimonio culturale;**

- nell'ambito delle misure a tutela del decoro di particolari luoghi, viene introdotta una precisazione volta a fare salvi i poteri delle autorità di settore con competenze a tutela di specifiche aree del territorio;

- con riguardo alle disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili, sono state introdotte alcune specificazioni per fare salva, nell'impiego della forza pubblica per l'esecuzione dei necessari interventi, la **tutela dei nuclei familiari in situazione di disagio economico e sociale**, e per integrare l'art. 5 del DL 47/2014 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla L 80/2014, al fine di stabilire che il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, può dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis in tema di occupazione abusiva di immobili, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie.

Si veda precedente del [**6 marzo 2017**](#)

Il testo, che scade il 21 aprile, passa ora all'esame del Senato.